

ACCORDO TRA L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE E L'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VAL CHISONE E IN VAL GERMANASCA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021

l'Agenzia della Mobilità Piemontese (C.F. 97639830013), rappresentata da _____;

e

l'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca (C.F. 94571810012), rappresentata da _____;

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 19/11/1997, n. 422 e s.m.i. ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- con la legge regionale 04/01/2000, n. 1 e s.m.i. la Regione Piemonte ha emanato norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo di cui sopra;
- l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. ha previsto, tra l'altro, il trasferimento alle Province delle funzioni e dei compiti relativi alla programmazione e amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di linea;
- l'art. 5, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. delega alle Province le funzioni e i compiti relativi all'individuazione e al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;
- con le leggi regionali numero 1/2015 e numero 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla legge regionale numero 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'articolo 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
- l'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che le Province stipulino accordi di programma con i Comuni e le Comunità Montane per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi di cui ai punti precedenti nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e in aree a domanda debole;

- l'art.31 della Legge Regionale n.28 del 28/12/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" attribuisce ai Comuni la funzione di provvedere al trasporto degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- il territorio dell'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca è classificabile come area a domanda debole secondo la proposta di metodologia per l'identificazione di tali aree riportata nell'allegato 2 del Programma Triennale dei Servizi di TPL 2016-2018 approvato con D.G.R. 15 dicembre 2017, n. 17-6123;
- nel mese di ottobre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione riguardante il trasferimento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale nel territorio della Città Metropolitana di Torino all'Agenzia della Mobilità Piemontese con decorrenza dal 01/10/2015;
- nell'anno 2007 fu sottoscritto tra Provincia di Torino e Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca un Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007-2009 che prevedeva, tra l'altro, l'equiparazione a Linee di TPL ordinarie di alcuni Servizi di trasporto (dei quali si allega il Programma di Esercizio in vigore nell'anno 2019) che nel tempo hanno assunto la connotazione funzionale di "scuolabus";
- in ragione delle caratteristiche del territorio interessato e al fine di garantirne il mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza, estendendone oltremodo la funzionalità, si ritiene opportuno che tali servizi, come già altri simili, possano essere gestiti e programmati direttamente dall'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca;
- lo schema del presente accordo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia della Mobilità Piemontese con deliberazione n. _____ e dalla Giunta dell'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca con deliberazione _____.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la definizione degli impegni dei sottoscrittori per l'efficiente ed efficace erogazione del servizio di trasporto pubblico locale delle Valli Chisone e Germanasca, costituito dalle Linee nn.313, 517, 518, 519, 520, 523, 524, 527, 528, 534, 535, 536, 537 e 538 e servizio trasporto diversamente abili Porte-Perosa, delle quali vengono allegati i relativi Programmi di Esercizio.

Articolo 3 (Durata)

Il presente accordo è relativo al periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021, essendo in fase di approvazione il Programma Triennale dei Servizi di T.P.L. 2019/2020/2021 da parte della Regione Piemonte, i cui indirizzi, approvati con D.G.R. n. 32 - 8086 del 14/12/2018, confermano l'ammontare delle risorse regionali da destinare al finanziamento dei servizi di TPL.

Articolo 4 (Impegni dell'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca)

L'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca si impegna, per la durata del presente accordo, a:

1. Procedere alla completa integrazione funzionale dei servizi di cui all'articolo 2, ovvero dei servizi già oggi in gestione diretta da parte dell'Unione Montana e di quelli oggi gestiti dall'Agenzia adattandolo costantemente alle variazioni delle esigenze della domanda di mobilità sul proprio territorio, anche attraverso l'eventuale istituzione dei servizi a chiamata;
2. Espletare, anche avvalendosi del supporto dei Comuni aderenti, le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico delle linee richiamate all'art.2 nei Comuni del territorio di competenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23/10/2007, anche eventualmente mettendo a disposizione dell'affidatario del servizio, mezzi propri o dei comuni aderenti, che potranno essere utilizzati a seconda delle esigenze di servizio definendo adeguatamente gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi;
3. Gestire, anche avvalendosi del supporto dei Comuni aderenti, il servizio di trasporto pubblico sul territorio di competenza di cui ai precedenti punti, eventualmente adattandolo alle variazioni della domanda e/o alle sopravvenute nuove necessità;

4. Comunicare, entro 30 giorni dall'affidamento dei servizi di cui al presente atto, le modalità di effettuazione di tutti i servizi di cui al precedente comma 1, i veicoli e gli addetti utilizzati ed i relativi atti di affidamento;
5. Trasmettere all'Agenzia il preventivo annuale dei servizi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento secondo le schede di monitoraggio fornite dall'Agenzia;
6. Monitorare l'effettuazione del servizio e rendicontare all'Agenzia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i servizi effettivamente svolti secondo le schede di monitoraggio per fornite dall'Agenzia che per ogni servizio richiederanno almeno, la produzione effettiva, i costi sostenuti dall'Unione Montana, i ricavi da traffico nonché il numero dei passeggeri trasportati con riferimento ad ogni singola corsa;
7. effettuare il servizio di trasporto con veicoli idonei, utilizzando per la salita/discesa dei passeggeri dagli autobus esclusivamente fermate autorizzate per il servizio di trasporto pubblico;
8. assolvere alla rendicontazione del servizio, nei tempi e nei modi richiesti dall'AMP attraverso apposita comunicazione, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla D.G.R. del 06.02.2017, n. 7-4621;
9. monitorare almeno annualmente le reali esigenze del proprio territorio, condividendone le risultanze con l'Agenzia della mobilità piemontese e con i Comuni interessati, al fine di apportare gli adeguati correttivi al quadro dell'offerta;
10. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l'offerta del servizio pubblico e il suo utilizzo.

Articolo 5 (Impegni dell'Agenzia della Mobilità Piemontese)

L'Agenzia della Mobilità Piemontese si impegna, per la durata del presente accordo, a:

1. versare direttamente all'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca, per i servizi effettivamente svolti richiamati all'art.4 e sulla base dei costi effettivamente sostenuti, il relativo contributo annuale nel limite massimo di € 125.000,00 (centoventicinquemila/00);
2. erogare una percentuale, pari al 50% dell'importo massimo, entro il 30 giugno di ogni anno e la restante quota - a saldo - al ricevimento della rendicontazione del servizio, di cui al precedente articolo 4;
3. caricare, come da indicazioni della Regione Piemonte, il Programma di Esercizio Aziendale (PEA) delle Linee gestite dall'Unione Montana sul programma Omnibus o sue future evoluzioni;

4. fornire all'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca il proprio supporto, se necessario e/o richiesto, nella progettazione di eventuali servizi sperimentali, e nella verifica dello stato di attuazione, anche al fine di apportare opportuni correttivi;
5. attuare, a proprio carico, il monitoraggio a distanza delle flotte tramite sistemi in rete, secondo le effettive esigenze del caso.

Articolo 6 (Esigenze specifiche)

Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale, i servizi di cui all'articolo 2 potranno comunque essere modificati in accordo tra le parti.

Qualora le riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare come conseguenza una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto tale da comportare la soppressione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente accordo, gli obblighi a carico dei sottoscrittori di cui agli articoli precedenti si estingueranno.

Articolo 7 (tariffe)

Per la gestione dei servizi effettuati, l'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca s'impegna ad applicare le tariffe regionali approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 04.11.2013, n. 13-6608.

Articolo 8 (variazioni)

Qualora, a causa di sopraggiunte modificazioni alla vigente normativa, il contenuto del presente accordo meritasse di conseguenti variazioni, l'Agenzia comunicherà tempestivamente tali esigenze all'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca.

Il presente Accordo potrà essere modificato e integrato, durante il periodo di validità dello stesso, su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso delle Parti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione. Qualsiasi modifica e/o integrazione sarà valida solo dopo l'approvazione di entrambe le Parti.

Articolo 9 (controversie)

Eventuali controversie tra le Parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo non sospenderanno l'esecuzione dello stesso e saranno preliminarmente esaminate da una Commissione congiunta costituita da un Rappresentante indicato da ciascuno degli Enti sottoscrittori, oltre ai funzionari degli uffici competenti per materia, con lo scopo di dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione dell'Accordo.

Articolo 10 (disposizioni finali)

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 numero 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.

L'Agenzia provvede alla pubblicazione del presente accordo sul proprio sito internet e sul B.U.R. Piemonte con oneri a proprio carico.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale

Per l'Agenzia della mobilità piemontese

Per l'unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca